

ENERGIA: Fonti energetiche rinnovabili - Silenzio regionale serbato su istanza di autorizzazione di un progetto di costruzione di un impianto eolico ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità - Obbligo di provvedere - Difficoltà di carattere organizzativo addotte dall'Amministrazione - Non hanno valore esimente.

Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, 27 giugno 2022, n. 505

“[...] vi è evidenza in atti che la Regione, ricevuta l’istanza autorizzatoria di parte ricorrente, ha dato formale avvio al relativo procedimento [...] senza tuttavia aver assunto alcuna altra iniziativa di sua spettanza ai fini della definizione di detto procedimento, nei termini assegnati dall’invocata disposizione.

Tale contegno inerte configura un effettivo ed ingiustificato inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990; tanto più che la Regione, avendo avviato il procedimento autorizzatorio de quo, è certamente tenuta a concluderlo. Né, per tutta evidenza, possano avere valore esimente le difficoltà di carattere organizzativo addotte dall’Amministrazione nella relazione amministrativa versata in atti in data 19/4/2022.

Per tali ragioni, va ordinato alla Regione Basilicata di attivarsi per la sollecita definizione del procedimento per cui è causa [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 28/3/2022, la società Unomega s.r.l. – attiva nel settore delle energie rinnovabili – ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata sull’istanza presentata in data 23/9/2020, ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, per l’autorizzazione di un progetto di costruzione di un impianto eolico (della potenza complessiva di 4 MW, da installare nel territorio del Comune di Melfi).

1.1. Nel ricorso, è domandata, altresì, la condanna della Regione a provvedere sull’istanza, con nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.

2. La Regione Basilicata si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 22/6/2022 la controversia è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato nei sensi appresso specificati.

Ed invero, vi è evidenza in atti che la Regione, ricevuta l’istanza autorizzatoria di parte ricorrente, ha dato formale avvio al relativo procedimento (comunicando, in data 12/10/2020, a tutti gli Enti interessati, ai sensi dell’art. 27-bis, co. 2, del D.lgs. n. 152/2006, l’avvenuta pubblicazione, sul suo sito istituzionale, della documentazione allegata all’istanza, assegnando a questi ultimi il termine

perentorio di 30 giorni per la trasmissione di eventuali richieste integrative ai sensi dell'art. 27-bis, co. 3, del medesimo decreto; indi inoltrando alla società istante, in data 18/6/2021, una richiesta di integrazioni dell'istanza ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2, del D.lgs. n. 152/2006, alla quale la società istante dava riscontro in data 16/7/2021), senza tuttavia aver assunto alcuna altra iniziativa di sua spettanza ai fini della definizione di detto procedimento, nei termini assegnati dall'invocata disposizione.

Tale contegno inerte configura un effettivo ed ingiustificato inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990; tanto più che la Regione, avendo avviato il procedimento autorizzatorio *de quo*, è certamente tenuta a concluderlo. Né, per tutta evidenza, possano avere valore esimente le difficoltà di carattere organizzativo addotte dall'Amministrazione nella relazione amministrativa versata in atti in data 19/4/2022.

Per tali ragioni, va ordinato alla Regione Basilicata di attivarsi per la sollecita definizione del procedimento per cui è causa entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente).

Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica (con facoltà di delega).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

In base all'art. 2, co. 8, della L. n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in parte motiva.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificabili nella misura forfettaria di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della decisione in via telematica alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Mariano

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO